

STATUTO

L'OASI DELL'ANZIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PACE DEL MELA ME VIA LIBERTA'
SN

Numero REA: ME - 222730

Codice fiscale: 03234690836

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

	<Statuto	
	della società cooperativa	
	"L'OASI DELL'ANZIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione - denominazione - sede)	
	E' costituita la società cooperativa denominata "L'OASI DELL'ANZIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La società ha sede nel comune di Pace del Mela (ME).	
	Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.	
	Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti di legge.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico e regole dell'attività mutualistica)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge n.381/1991, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, il tutto finalizzato a realizzare l'integrazione lavorativa, il recupero e la riabilitazione, di persone so-	

cialmente svantaggiate.

La cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, di cui appresso, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art. 2521 del c.c., precisando che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Società ha per oggetto l'interesse generale della collettività, la promozione umana, l'integrazione sociale dei cittadini, il miglioramento dei livelli di assistenza sanitaria e dell'attività dei soci.

Tale fine sarà perseguito attraverso la realizzazione di modelli e servizi assistenziali moderni in grado di soddisfare i crescenti e complessi bisogni di benessere e salute.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di svolgere servizi sociali, socio - sanitari, educativi e riabilitativi.

E pertanto in via esemplificativa e non esaustiva può svolgere i seguenti servizi ed attività:

- gestire ed istituire attività inerenti i servizi sociali in genere, rivolti in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone svantaggiate ex legge 381/91, ad anziani, disabili fisici e psichici, minori, tossicodipendenti, persone in stato di disagio e persone in genere.

Pertanto la cooperativa può gestire, svolgere e/o istituire in proprio o per conto terzi, per enti pubblici e privati, statali e parastatali, tutte quelle attività e servizi socio assistenziali e riabili-

	tativi; può gestire, istituire e/o svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva:	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- gestire tutti i servizi di assistenza domiciliare e integrata;	
	- assistenza infermieristica;	
	- servizio di telesoccorso;	
	- educativa domiciliare;	
	- servizio di trasporto disabili, minori ed anziani, con o senza accompagnatori;	
	- segretariato sociale, ufficio di servizio sociale, servizio sociale professionale;	
	- comunità alloggio per disabili psichici e fisici;	
	- servizi socio - sanitari integrati;	
	- realizzare e/o gestire istituti di ricovero, case albergo, case protette, case di riposo per anziani, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale, comunità alloggio per minori, inabili e anziani, disabili, ragazze madri e donne in difficoltà, persone con sindrome di Alzheimer, centri incontro per anziani e/o minori e pulizia degli stessi, centri ricreativi, soggiorni vacanze, colonie;	
	- servizio di trasporto di persone inferme ed emodializzate, effettuato tramite autoambulanze o altri mezzi di trasporto sul territorio nazionale;	
	- attività e servizi di riabilitazione in genere;	
	- Servizi socio - sanitari ed educativi;	
	- Assistenza domiciliare per anziani;	
	- Assistenza domiciliare per portatori di handicap, fisici o psichici;	
	- Segretariato sociosanitario;	
	- Svolgimento e gestione di pratiche tecnico - amministrative;	
	- Centri di accoglienza e/o assistenza per anziani, portatori di handicap fisici o psichici;	
	- Centri sociali polivalenti per interventi finalizzati all'integrazione sociale;	

- Attività ricreative e di autogestione per anziani;	
- Attività di animazione di quartiere e di valorizzazione di interessi e di impegni socialmente utili.	
Ai fini dell'implementazione di nuovi modelli di erogazione di prestazioni e per la fornitura di servizi gestionali, tecnici ed amministrativi, a vantaggio del cittadino/utente, la società potrà svolgere le seguenti attività:	
1) Gestione di strutture turistico ricettive, strutture alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per vacanze, colonie, campeggi, punti ristoro, self-service, mense, bar e pubblici esercizi, cinema, teatri, musei, pinacoteche, biblioteche e simili nonchè mostre ed esposizioni; impianti sportivi e ricreativi e tutti i servizi presso le strutture suddette e/o strutture analoghe;	
2) Servizi di ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane;	
3) organizzazione e gestione di corsi di aggiornamento e formazione tecnico - professionale, convegni, corsi di educazione sanitaria;	
4) promozione incontri, dibattiti, circoli, luoghi di riunione, biblioteche, centri culturali e quanto altro necessario per la promozione e la divulgazione delle conoscenze e della cultura nell'ambito dei settori precedentemente elencati nell'oggetto sociale;	
5) gestione di rapporti e convenzioni con clienti e fornitori; partnership e convenzioni con operatori sanitari, privati, enti, istituti, regioni, provincie, comuni, ASL, ospedali, case di cura, centri sanitari, imprese, organizzazioni di categoria, enti mutualistici ed assicurativi, associazioni, etc.;	
6) prestazioni da parte di operatori specializzati quali:	
- Personale infermieristico;	
- Terapisti della riabilitazione;	
- Sociologi;	
- Psicologi;	

	- Animatori per attività socio - assistenziali, culturali e del tempo libero;
	- Assistenti sociali;
	- Assistenti domestici;
	7) Assunzione di appalti con Enti Pubblici e privati per l'assistenza domiciliare e/o la gestione di centri per anziani e/o portatori di handicap.
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:
	a) realizzare, gestire, affittare, acquistare impianti ed attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento dell'attività sociale;
	b) promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e riqualificazione tecnico - professionale dei soci e degli operatori;
	c) compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni;
	d) stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti Pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
	e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvigionamenti ed il credito;
	f) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci. E' comunque espressamente esclusa dall'attività sociale l'apertura di sportelli bancari e la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma ed ogni altra attività prevista dall'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.
	La Società potrà realizzare ogni altra attività finalizzata direttamente ed indirettamente al conseguimento degli scopi sociali. Potrà chiedere contributi e sovvenzioni agli Enti pubblici

europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del c.c..

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) *Soci prestatori*, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) *Soci volontari*, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti dalla legge;

c) *Soci fruitori*, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche, o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda	
scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.	

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo

amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	

12 di 24

rimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al poten-

	ziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma ed accettazione dal	
	potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni	
	mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro	
	60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il	
	socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea.	
	Art. 16 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del pro-	
	getto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta)	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinando-	
	li:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.	

7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 17 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies.

ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 19 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da	
	un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda	
	necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in as-	
	semblea.	
	Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della so-	
	cietà, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione,	
	l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresen-	
	tati nell'adunanza.	
	Art. 22 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità	
	dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consen-	

tire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci .

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Nel caso di più amministratori non costituenti un consiglio di amministrazione l'assemblea è presieduta dall'amministratore più anziano di età.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di due ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e anche a tempo indeterminato. Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla

	nomina integrativa.	
	Art. 26 (Consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea;	
	può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in	
	Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima	
	a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegram-	
	ma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in	
	difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci	
	effettivi se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioran-	
	za assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza,	
	dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal se-	
	gretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro di-	
	ritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compati-	
	bili.	
	Art. 27 (Sostituzione degli amministratori)	

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 28 (Poteri di gestione)

Al consiglio di amministrazione, competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 29 (Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riservati al consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 30 (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 31 (Rimborsi e compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 32 (Controllo diretto dei soci)

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 33 (Collegio sindacale e revisore contabile)

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 34 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35 (Devoluzione)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 21.

Art. 37 (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la «disciplina delle società cooperative», a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TI: CAMARDA CARMELA, MORINA DOMENICA NUNZIATA, GIARDINA VALERIA, MARINA MAGAUDDA NOTAIO.

Io sottoscritto Dott. Marina Magaudda Notaio in Lipari certifico che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale depositato ai miei atti ai sensi dell'art.22 commi 1,2 e 3 del D.L.7 marzo 2005 n.82.

F.to: Marina Magaudda Notaio.